

RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA- 02 DICEMBRE 2020 ORE 06:00

Riduzione del cuneo fiscale al test del conguaglio di fine anno. A cosa fare attenzione

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Casi pratici e soluzioni

Per ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, sono stati introdotti il trattamento integrativo al reddito (TIR) e l'ulteriore detrazione fiscale per chi percepisce redditi da lavoro dipendente ed assimilati che superano il limite reddituale di 28.000 euro. Entrambe le misure sono entrate in vigore dal 1° luglio 2020, ma l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito le istruzioni per chiarire le modalità di effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno da parte del sostituto d'imposta. Quali problematiche operative deve affrontare il datore di lavoro in sede di conguaglio? E come risolverle?

Il decreto legge n. 3/2020 introduce, all'articolo 1, il **nuovo trattamento integrativo al reddito** (T.I.R.) per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato e, all'articolo 2, l'**ulteriore detrazione** per i soggetti che superano la soglia dei 28.000,00 euro annui di reddito.

Entrambe le misure sono entrate in vigore dal 1° luglio 2020, ma solo il TIR per ora ha natura strutturale mentre la conferma a regime della ulteriore detrazione è attesa nella legge di Bilancio per il 2021 di prossima approvazione.

Leggi anche [Cuneo fiscale: taglio strutturale con la legge di Bilancio 2021](#)

Per effetto dell'**abrogazione**, all'articolo 3 del medesimo testo normativo, del "**Bonus Renzi**" **dal 1° luglio 2020**, il datore di lavoro di lavoro è tenuto ad effettuare il **conguaglio di fine anno** verificando la spettanza del trattamento integrativo e del Bonus Renzi in assenza, fino ad ora, di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Vediamo quali possono essere i **profili di dubbia operatività** utilizzando gli strumenti adoperati per l'applicazione del bonus Renzi e per le detrazioni da lavoro dipendente.

Leggi anche [Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta](#)

Trattamento Integrativo del Reddito (TIR)

Il comma 1 dell'art. 1 del DL n. 3/2020 stabilisce che il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di:

- **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 TUIR DPR 917/1986 con esclusione di quelli indicati al comma 2 lett. a) (ovvero le pensioni di ogni genere e gli assegni a queste equiparati);

- **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 TUIR lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l); cioè le tipologie di redditi assimilati alle quali sono applicabili le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 comma 1 TUIR,

a condizione che

· il **reddito complessivo annuale** non sia superiore a euro **28.000,00**;

· l'**imposta lorda** determinata su tali redditi sia superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 917/86.

Il trattamento in discorso spetta nella misura di 600 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (a partire dall'anno d'imposta 2021 l'importo sale ovviamente a 1.200,00 euro), ed è **ricosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta**, salvo che il lavoratore dichiari che non debba essere applicato ovvero chieda che sia applicato in sede di conguaglio (di fine rapporto o di fine anno).

In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza dello stesso e, qualora risulti non spettante, provvede al **recupero del relativo importo** operando una **ritenuta in 8 rate** di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l'importo da recuperare è superiore a 60,00 euro.

Ulteriore detrazione

Per il solo periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2020, l'articolo 2 del DL 3/2020 prevede invece, in favore lavoratori con **reddito superiore a 28.000,00 euro**, un'ulteriore detrazione fiscale pari a:

· **480,00 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro**;

· **480,00 euro**, se il reddito complessivo è **superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro**.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Tale detrazione viene applicata secondo le regole vigenti per le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 TUIR, per un **massimo di 184 giorni**.

Esempi pratici di conguaglio

Al variare del reddito imponibile annuo le combinazioni fra il bonus 80 euro ed i due nuovi strumenti possono essere molteplici, ed alcune di queste possono dare origine a situazioni finora inedite.

Vediamone alcuni esempi.

CASO 1: conguaglio fiscale di fine anno al 31/12/2020 di un lavoratore in forza dal 01/01/2020

Reddito complessivo annuo	28.500,00
Bonus Renzi erogato al 30-06-2020	480
Bonus Renzi spettante	0
Bonus Renzi recuperato	480
Trattamento integrativo erogato al 31-12-2020	498,78

Trattamento integrativo spettante	0
Trattamento integrativo recuperato	498,78
Ulteriore detrazione spettante in sede di conguaglio	591,43

In questa ipotesi il **sostituto d'imposta dovrà recuperare dalla busta paga il bonus Renzi** non spettante pari a 480 euro (esponendolo in F24 con codice tributo 1655 tra gli importi a debito) e il **trattamento integrativo** suddiviso in **8 rate (62,35 per ciascuna rata)**.

Le modalità di recupero del trattamento integrativo avverrà esponendo in **F24 il codice tributo 1701** tra gli importi a debito. Nonostante la [risoluzione n. 35/2020](#) della Agenzia delle Entrate ne consente l'utilizzo unicamente fra gli importi a credito, la tabella dei codici tributo pubblicata nel portale dell'Agenzia delle Entrate ne prevede l'utilizzo anche fra gli importi a debito.

Altro chiarimento che si attende è riferito all'erogazione dell'ulteriore detrazione: nonostante quanto affermato dall'INPS con la [circolare n. 96/2020](#), a parere di chi scrive il **datore di lavoro deve riconoscere l'ulteriore detrazione** solamente **previa richiesta del soggetto beneficiario**, considerato che la natura ed i criteri di gestione della misura in discorso sono pressochè identici rispetto alle detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR.

CASO 2: conguaglio fiscale per cessazione del rapporto di lavoro al 31/12 di un lavoratore in forza dal 01/01/2020

Reddito complessivo annuo	30.000,00
Bonus Renzi erogato al 30-06-2020	0
Bonus Renzi spettante	0
Bonus Renzi recuperato	0
Trattamento integrativo erogato al 31-12-2020	498,78
Trattamento integrativo spettante	0
Trattamento integrativo recuperato	498,78
Ulteriore detrazione spettante in sede di conguaglio	565,71

Anche il recupero del trattamento integrativo a seguito della **cessazione del rapporto di lavoro** è una questione ancora aperta: per importi superiori a 60 euro l'Agenzia delle Entrate prevede il recupero in 8 rate, senza fare cenno alla possibilità di recuperare il beneficio in un'unica soluzione nell'eventualità di una fine rapporto di lavoro. Nonostante l'assenza di indicazioni, il recupero totale in un'unica rata appare come la soluzione più ovvia e doverosa.

Clausola di salvaguardia

Per una gestione completa ed esaustiva del trattamento integrativo in argomento, restano ancora in sospenso alcuni chiarimenti riferiti alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 128 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), che opera in favore dei **lavoratori incapienti** (i soggetti con una imposta lorda minore delle detrazioni da lavoro riconosciute) che hanno subito nel corso del 2020 una **sospensione dell'attività lavorativa** o una **riduzione di orario a causa** degli **ammortizzatori sociali** aventi causale Covid-19.

In queste condizioni, la sostituzione della retribuzione con l'**indennità di CIG** può determinare una **diminuzione del reddito imponibile** sotto la soglia di incapacienza, con il conseguente recupero in sede di conguaglio sia del "bonus Renzi" che del trattamento integrativo dei redditi.

Si tratta di una norma di legge pienamente condivisibile ma dalla applicazione assai articolata per la quale restano a tutt'oggi assenti indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il riferimento è in particolare ai **criteri di determinazione della retribuzione "persa"** e agli effetti che avranno sulla dichiarazione pre-compilata le prestazioni CIG ad erogazione diretta che saranno certificate dall'INPS: ai fini della determinazione del reddito complessivo per i benefici fiscali in argomento, le indennità non dovranno essere considerate nella dichiarazione precompilata in quanto sostituite dal reddito figurativo preso in considerazione dal datore di lavoro.

Se ogni buon professionista è certamente in grado di quantificare la "retribuzione persa" dal lavoratore sospeso e le relative somme "figurative" da considerare nell'imponibile fiscale del conguaglio di fine anno, è comunque necessario conoscere nel dettaglio al più presto, prima che inizino tali operazioni, le **modalità operative necessarie** per coordinare queste variabili con le **modalità di compilazione della CU2021**, adempimento da sempre strettamente correlato al conguaglio.

A questo proposito, evidenziamo che le indicazioni saranno opportune anche con riferimento ai **lavoratori cessati durante l'anno** per i quali, visto il tenore letterale del comma 2 dell'articolo 128, appare necessario "riaprire" il conguaglio fiscale entro l'anno: questi soggetti si troveranno altrimenti a dover presentare il **modello 730/2021** per riuscire a recuperare il trattamento integrativo non riconosciuto dal precedente datore di lavoro, che ha operato "al buio" al momento del conguaglio di fine rapporto effettuato in corso di anno.